I trust sono più semplici da capire di quanto non sembri

Avv. Francesca Romana Lupoi

Roma, 7 ottobre 2014

Manifestazioni dell'interesse per i trust

- L'esigenza di proteggere i beni personali: per soggetti che svolgono libere professioni, imprenditori, ruoli di controllo (es. membri collegio sindacale
- La giurisprudenza (circa 300 decisioni negli ultimi 14 anni, di rara uniformità interpretativa)
- La percezione del trust quale **soluzione**: l'avvicinamento dei professionisti ai trust:
  - I trust nella separazione coniugale o comunque a tutela della famiglia intesa non solo come società fondata sul matrimonio (art. 29 Cost);
  - I trust nelle procedure concorsuali;
  - I trust in materia finanziaria con la segregazione degli strumenti finanziari affidati alla indipendenza di un soggetto terzo-Trustee, patti di sindacato;

… le applicazioni del trust

- per **destinare** beni (di qualsivoglia tipo) a qualsivoglia soggetto per finalità meritevoli di tutela;
- per tutelare la drammatica attualità dei genitori che vogliono assicurare il "**dopo di noi**" ai propri figli bisognosi di particolare assistenza;
- programmare il **passaggio generazionale** mantenendo una famiglia/azienda/immobile storico uniti nel tempo (la durata del Trust in genere è lunga, anche senza termine finale);

.....SEGUONO LE APPLICAZIONI DEL TRUST

- *Per realizzare opere benefiche (Charitable Trust,* ***Trust Onlus****)*
  - *Trust per creare patrimoni destinati alla ricerca scientifica,*
  - *Trust per la costruzione di Ospedali o loro reparti, ecc.*

(per approfondimenti sul Trust Onlus si rinvia alla Circolare A.E. 38/E del 1.08.2011)

Trust 9.01.2013

Modena: il trust che salva la vita

I coniugi Burani in visita al reparto in fase di ristrutturazione grazie al loro trust.

DUE MILIONI DI EURO. Questa la somma che il *Trust Famiglie Burani e Giovetti Onlus* ha deciso di destinare all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per i lavori di ristrutturazione del Dipartimento di Chirurgia e dei Trapianti. Non appena ricevuta la qualifica di Onlus dalla locale Agenzia delle Entrate, questo trust con finalità benefiche è entrato subito in azione per portare a compimento quella che - par di capire - è solo una delle missioni umanitarie in programma.

Tutto nasce dalla generosità di una coppia modenese, **Otello Burani** e **Maria Giovetti**, e dall'incontro avvenuto negli anni '70 fra Otello ed **Enzo Ferrari**, il grande patron delle Rosse. Otello, imprenditore nel settore delle vernici, ha brevettato un nuovo metodo rapido di essiccatura e questa sua ingegnosità gli apre le porte di Maranello.

Coppia senza figli, dopo qualche anno i Burani cominciano ad immaginare i mezzi per destinare le ingenti risorse derivanti dalla loro arrività per il bene del territorio che li ha visti nascere.

Lo strumento giusto è il trust. D'intesa con i vertici modenesi di BPER, la *Banca Popolare dell'Emilia Romagna*, il trust viene costituito ed oggi, grazie ad esso, decine di ammalati potranno trovare nell'ospedale cittadino le cure, la strumentazione e l'assistenza necessaria. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un'area destinata alle degenze in grado di accogliere 27 posti letto, all'interno di una ristrutturazione globale che porterà il presidio modenese fra le postazioni sanitarie all'avanguardia nel panorama nazionale sia sotto il profilo tecnologico che dal punto di vista del comfort alberghiero.

Un ruolo importante per la realizzazione giuridica e la piena attuazione di questo trust è stato svolto dal *Gruppo Bper* ed in particolare da **Maurizio Morgillo**, responsabile Direzione *Asset & Wealth Management* del Gruppo Bper, e da **Enrico Turci**, consigliere delegato di *Bper Trust Company Spa*.

IL FONDAMENTO NORMATIVO

Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989 n. 364)

La Convenzione **è in vigore dall'1.1.1992 per Italia,** Regno Unito (+ colonie e territori), Australia, Canada, Malta, Paesi Bassi, Lussemburgo, San Marino (2006),Svizzera (2007), Principiato di Monaco (2008).

Convenzione de L'Aja

Ai sensi **dell'art. 2** della Convenzione il trust presenta le seguenti caratteristiche:

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; (SEGREGAZIONE)

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; (RAPPORTO DI APPARTENENZA)

c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. (OBBLIGAZIONI FIDIUCIARIE)

Art 2 Convenzione

«…. Ai fini della Convenzione, per Trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente..qualora dei beni siano posti **sotto il controllo di un Trustee** nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato….**Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà** ….non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust»

I trust (definiti "trust interni") hanno un solo elemento di estraneità: la legge regolatrice

Art. 6 della Convenzione de l'Aja del 20 ottobre 1984

« Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente:

La scelta deve essere espressa

oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova…»

… segue Art.7

«Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami» …Problema…..

La legge regolatrice

- Richiamo artt.6 e 7 Convenzione de L'Aja
- Atto istitutivo di un trust interno deve contenere <u>sempre</u> la clausola sulla individuazione della legge regolatrice
- Scelta della legge viene rimessa al professionista: modello inglese o modello internazionale
- Spesso prevista nell'atto istitutivo una clausola che consente (al Trustee) la modificazione della legge regolatrice purchè la sua applicazione conduca a mantenere la validità del trust, le posizioni beneficiarie in esso stabilite e il rispetto delle sue finalità

Art. 11 della Convenzione : gli effetti del trust

- *Un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capitolo precedente sarà riconosciuto come trust.*
- *Tale riconoscimento implica, quanto meno:*
  - **che il trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica**
  - **che i beni in trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee,**

… segue art.11

- Nella misura in cui la legge applicabile lo richieda o lo preveda, tale riconoscimento implica in particolare:
  - che i creditori personali del trustee non possano rivalersi sui beni in trust;
  - che i beni in trust siano segregati rispetto al patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento;
  - che i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del trustee;
  - che la rivendicazione dei beni in trust sia permessa nella misura in cui il trustee, violando le obbligazioni risultanti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o ne abbia disposto.

Art. 15 della Convenzione

- *Le seguenti materie sono ritenute* norme inderogabili del foro:
- *a) la protezione dei minori e incapaci*
- b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio
- c) i testamenti, in particolare la legittima
- d) Il trasferimento della proprietà e le garanzie reali
- e) la protezione dei creditori in caso di insolvibilità

In queste materie con l'art. 15 si è posto un saggio limite alla latitudine concessa al Disponente circa la libertà di scelta della legge regolatrice: essa regolerà certamente il trust, il suo "statuto" ma non necessariamente tutti gli effetti del trust.

La forma del negozio istitutivo

TRUST INTERNI

- Regola generale la libertà di forma, ma…
  - Art 3 della Convenzione de L'Aja sui Trust: "**La Convenzione si applica solo ai trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto**"
  - Prassi italiana trust interni: scrittura privata autenticata o atto pubblico
  - Obblighi di forma per gli atti dispositivi, forma che segue il tipo di bene che si trasferisce

TRUST ESTERI

- la legge regolatrice dispone, di solito "Deed" o scrittura privata

La terminologia

- Trust interni
  - **Non ricorrere a termini stranieri a meno che i termini in lingua straniera (inglese) siano privi di corrispondenza in italiano**
    - Perché?? Errori …
    - Un esempio: utilizzare sempre il termine **Settlor** per indicare il disponente di un trust: nel diritto inglese il Settlor indica solo un particolare tipo di disponente, colui che istituisce un trust con più beneficiari in successione
    - Altro esempio: il "**trust deed"** per indicare l'atto di trust, ma il deed è una forma propria della legge inglese (indica solo l'atto istitutivo munito di sigillo, sottoscritto in forma privata innanzi a due testimoni) , noi utilizziamo i termini: atto istitutivo di trust e atto dispositivo di trust

CONENUTO ATTO ISTITUTIVO: LE TRE CERTEZZE "the three certainties"

- 1) La volontà del Disponente di istituire un trust
- 2) il fondo in trust
- 3) i beneficiari

Le parti, trust negozio unilaterale

- **Unica parte necessaria: il Disponente**
- Accettazione Trustee contestuale o successiva (anche con comportamento concludente per leggi straniere)
- Presenza obbligata del Trustee quando è contestuale il negozio dispositivo: trasferimento di beni o diritti
- Partecipazione Guardiano: prassi della nomina e accettazione a parte o nell'atto istitutivo

La figura del Disponente

- La prima certezza affinchè ci sia il trust è la valutazione della volontà del Disponete di istituirlo: valutazione in concreto, caso per caso;
- Non c'è trust se egli intende utilizzare lo strumento per far apparentemente ricorso al Trust ma in effetti mantenere il controllo attraverso un Trustee snaturato dei suoi poteri;
- Il Trustee non può non avere autonomia nell'attuazione del compito affidatogli;
- Tuttavia la titolarità in capo al Disponente o la attribuzione a terzi (Guardiano) di certi poteri non fa venire meno la volontà di istituire il Trust, è la somma dei poteri che si è riservato o che ha delegato che potrebbe far venire meno questa certezza!
- La figura del Disponente e del Trustee possono coincidere: trust autodichiarato, valutazione dell'opportunità di ogni singola situazione

…. caso del Trust auto-dichiarato

- Trust in cui coincide la figura del Disponente e del Trustee: non compare la nomina del Trustee, ma le disposizioni sul Trustee non possono mancare;
- Dichiarazione di fiducia; in inglese: "Declaration of trust
- Le obbligazioni del Trustee verso i Beneficiari sono le medesime!
- "Sospetti" non fondati verso i casi di trust auto-dichiarati, distinguere caso per caso:
- Cfr. Trib. Pisa, 22 dicembre 2001; Trib. Reggio Emilia, uff. esec. 14 maggio 2007

sito dell'Associzone Il Trust In Italia:
www.il-trust-in-italia.it

➢.. Prima certezza: la volontà del Disponente

➢ valutazione più importante e dirimente per valutare se il negozio in esame è un trust anziché un qualsiasi altro tipo negoziale es. mandato, agenzia, deposito, ecc

➢ed allora…. esaminare ogni singolo trust nelle sue clausole collegandole e valutare la sussistenza della volontà di istituire un trust

➢Un esempio: art.9A Legge di Jersey nel solco della tendenza internazionale riconosce al Disponente poteri verso sia il Trustee che verso il fondo in trust, leggiamo…

… ricordiamoci che

Art 2 Convenzione Aja

- **" …per trust si intende il rapporto giuridico istituito da una persona , il disponente qualora dei beni siano sotto il controllo di un Trustee nell'interesse di un beneficiario o di un fine determinato"**

…la chiave di comprensione dei trust

- …è nella attribuzioni dei poteri
  - la ritenzione da parte del Disponente
  - la attribuzione di poteri a soggetti diversi dal Trustee (es. Guardiano, Collegio dei Beneficiari)
  - Poteri: verso il fondo in trust, ma anche verso i soggetti del rapporto
  - Es. non si può parlare semplicemente di «Disponente» o «Trustee» o «Beneficiario»,

ma in ciascun caso occorre vedere quali siano i poteri spettanti a ciascuno di questi soggetti e dal RAPPORTO fra di essi emergerà la configurazione dello specifico TRUST!

La giurisprudenza

« Costituisce un approdo giurisprudenziale ormai pacifico quello che riconosce la cittadinanza, nell'ordinamento italiano, del cd trust interno, cioè ad un Trust privo di elementi della transnazionalità, fatta eccezione della legge regolatrice (nella specie legge dello Stato di Guersney), in secondo luogo, è dato rilevare come la prevalente giurisprudenza ritenga legittimo il cd Trust autodichiarato, istituito da un Disponente che dichiara se stesso quale Trustee destinando determinati beni del proprio patrimonio ad uno specifico scopo», da ultimo *Trib. Firenze 11/04/2013*

Un recente precedente: Trib. Bologna 9.01.2014

- Trust istituito dal fidejussore della Società A esposta verso MPS
- La Banca avendo visto il grave indebitamento della Società A aveva revocato gli affidamenti
- Trustee professionale, Trust Company (Fiduciaria di emanazione bancaria)
- Atto di dotazione nel trust: alcuni immobili (del fidejussore e della moglie)
- La Banca chiede nullità atto trust; inefficacia ex 2901 atti dotazione

- Indiscusso «il diritto di cittadinanza del trust», **giudizio che deve compiere il giudice circa la meritevolezza degli interessi** dell'atto:
  - Il disponente del Trust «Ae» si era riservato tutti i poteri possibili.
  - Nell'atto vi era una previa rinuncia del Guardiano ad esercitare ogni azione contro Disponente, Trustee, Beneficiari (assenza di ogni poteri fiduciario)
  - L'assenza del controllo in capo al Trustee, l'assenza dei poteri fiduciari in capo al Guardiano e la mancanza della meritevolezza degli interessi assorbe ogni altro esame del giudice e dichiara la NON riconoscibilità del Trust «Ae»

seconda certezza:Il fondo in trust

- Prassi interna: spesso il fondo in trust viene conferito successivamente all'istituzione ovvero viene conferita una somma minima e in un secondo momento il fondo vero e proprio
- Motivi di opportunità, riservatezza,finalità successorie quindi lo arricchisce nel tempo o per mezzo di testamento
- Prassi interna: spesso per i beni immobili conferimento in trust solo diritto di nuda proprietà; apporto di terzi di beni al fondo in trust

Clausola di un atto sull'apporto di terzi

«Il Trustee può accettare incrementi del Fondo in trust da chiunque/dai membri della famiglia di origine del Disponente/..

- Chi incrementi il Fondo in trust:
  - può prescrivere per atto autentico le modalità di gestione e di disposizione dei beni che trasferisce al Trustee, con esonero di questi da responsabilità;
  - può nominare i soggetti ai quali spettano i beni o diritti da lui trasferiti:
    - ✓ individualmente o quale categoria,
    - ✓ per mezzo di atti autentici, revocabili o irrevocabili, comunicati al Trustee o per testamento.

Il Trustee qualora ritenga che un proposto incremento possa pregiudicare la consistenza del Fondo in Trust non lo accetta.»

Approfondiano…la comprensione dei trust

- **<u>La seconda certezza</u>: il fondo in trust, in assenza di fondo non sorge alcuna obbligazione a carico del Trustee, il suo compito è inattuabile**
- Il trust come **rapporto** di proprietà, **di appartenenza**
  - segregato e finalizzato (negozio programmatico)
  - la posizione soggettiva in trust appartiene al Trustee: è segregata nel suo patrimonio, insensibile alle sue vicende personali (separazione, creditori, successione)

es. il quadro di Picasso NON è del Trust "A" ma del Sig. Rossi quale Trustee del Trust "A"

- **La segregazione nel trust è «trilaterale»…**

Gli effetti sul patrimonio

Beni in trust

Producono redditi che gestisce il Trustee secondo regole atto trust/anticipazioni

Sono fuori dal patrimonio del Disponente

Non possono essere aggrediti dai futuri creditori del Disponente/Beneficiari

Non sono ancora trasferiti al/ai Beneficiari

Posizione del Trustee rispetto rispetto al fondo

- La Posizione del **Trustee:** proprietario temporaneo, titolare di **obbligazioni fiduciarie** delle quali deve rendere conto ai Beneficiari
- «Il fondo in trust appartiene temporaneamente al Trustee, al quale, in mancanza di specifiche limitazioni enunciate in questo Strumento, competono tutte le facoltà e i diritti connessi a tale appartenenza».
- Il Trustee si avvale del fondo in trust per esercitare i poteri e adempiere le obbligazioni derivanti dalla legge o da questo Strumento.

..segue

Il Trustee

- ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai beni in trust;
- può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;
- può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne direttive o altri provvedimenti.

I miglioramenti funzionali del trust rispetto al fondo patrimoniale…

- Se nell'atto di costituzione del fondo è consentito, **i coniugi possono alienare i beni del fondo** in forza dell'art. 169 c.c. : dove è la garanzia della destinazione dei beni per i bisogni della famiglia e che il ricavato sia reimpiegato nel fondo?? (il patrimonio familiare non era così…)
- Il Trust non consente la facile alienazione dei beni e comunque i beni devono essere reimpiegati nel trust:
  - **proteggendo realmente l'interesse della famiglia;**
  - **scoraggiando i fondi patrimoniali abusivi**

… segue fondo patrimoniale ed il trust

- oggetto del fondo patrimoniale non è un bene, ma -come nel trust- una posizione giuridica, un diritto (ma nel fondo solo su certi beni oggetto di pubblicità, così: art.167 c.c.)

- i beneficiari del fondo sono i membri della famiglia i cui diritti sono simili a quelli dei beneficiari di un trust discrezionale

… seguono i miglioramenti funzionali del trust

- La destinazione del fondo termina a seguito:
  - dell'annullamento;
  - dello scioglimento;
  - della cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.171 c.c.)
- MENTRE, il trust non soggiace alla coestensione temporale rispetto al matrimonio, dura per il tempo opportuno e può essere totalmente slegato dalle vicende coniugali
- Nel trust la forma della sua istituzione è libera, generalmente scrittura privata autenticata; il fondo richiede l'atto pubblico

… seguono i miglioramenti funzionali del trust

- al termine del trust i beni possono non tornare ai Disponenti ma andare ai Beneficiari (in genere i figli o i nipoti) realizzando finalità di protezione della famiglia e di pianificazione successoria

- il trust può essere utilizzato per qualsiasi finalità lecita a protezione della famiglia e non solo per "i bisogni della famiglia"

- il trust è uno strumento flessibile: può dettare regole per l'impiego del reddito eccedente i bisogni della famiglia e al di fuori della «famiglia», quindi per: coppie di fatto; madre e figlio; coppie omosessuali, ecc

La terza certezza: i Beneficiarî (la certezza nella individuazione)

- Il termine « Beneficiario» include una vasta serie di posizioni soggettive : dal diritto di ottenere il fondo in trust alla mera aspettativa di essere scelto all'interno di una ampia categoria;
- Beneficiari con diritti di ottenere dei vantaggi in forza di un trust immediatamente o in conseguenza evento futuro , diritti determinati sul reddito e/o sul fondo, c.d. Beneficiari «vested»;
- Beneficiari non ancora concepiti, non ancora esistenti,
- Beneficiari da scegliere all'interno di una categoria (c.d. Beneficiari «contingent»)
  - chiusa
  - o aperta (es. i discendenti del Disponente, i miei nipoti: figli di mia figlia F.)
    - categoria che si chiude in un certo momento stabilito nell'atto di trust
    - l'atto deve esprimere il criterio di chiusura della categoria

….continua la comprensione dei trust

- Ci sono **infinite** tipologie di trust. Cosa hanno in comune?

1) L'**affidamento** da parte del **disponente**
   - di che cosa? Qualsiasi bene o diritto
   - a chi? Ad un terzo, il Trustee
   - perché? **Per una finalità lecita e meritevole di tutela**
2) La **segregazione** quale **mezzo** per tutelare interessi meritevoli
   - perché **essa è essenziale per realizzare l'affidamento**
3) **Le obbligazioni fiduciarie del Trustee**
   - "fiduciarie" verso chi? I Beneficiari
   - - " fiduciarie", perchè? Perché devono essere esercitate nell'esclusivo interesse dei Beneficiari, il Trustee non può trarre alcun vantaggio dal Trust: deve esercitare sue obbligazioni in assenza conflitto di interesse in buona fede

DISPONENTE/I

2. ne **affida** il compito al **TRUSTEE,** che acquista proprietà formale fondo e si obbliga a gestirlo nell'esclusivo interesse dei Beneficiari secondo regole Atto istitutivo di trust

GUARDIANO/I
(FIGURA EVENTUALE)

1.**destina** beni per uno scopo/per soddisfare bisogni di terzi

BENEFICIARIO/I:soggetti ai quali il Trustee può far ottenere vantaggi economici secondo regole atto trust, possono agire contro Trustee/terzi

PATRIMONIO SEPARATO

BENEFICIARIO/I DEL REDDITO/CAPITALE

Due grandi categorie funzionali…

- **1. Trust Liberali** : nella famiglia in genere, includono liberalità ma anche adempimento di obbligazioni giuridiche o naturali del Disponente verso la propria famiglia. Vi rientrano anche i trust per uno scopo di pubblico interesse **(attribuzioni caratterizzate da spirito di liberalità) .**
- **2. Trust Commerciali** : nell'ambito dell'attività economica, trust che costituiscono adempimento di una obbligazione detti "trust solutori" (es. trust istituito dal Disponente a seguito di una intesa con il suo creditore). Vi rientrano i cd "Trust di garanzia": i trust che destinano risorse per una certa finalità che richiede che su quei beni non venga compiuto alcun atto (es. i trust che garantiscono un concordato o che si prefiggono di soddisfare i creditori di una impresa)

La grande passione per il trust

Le regole per mettere in piena sicurezza l'azienda

Quando gli eredi sono tanti, non tutti dotati delle stesse attitudini imprenditoriali e quindi più esposti al rischio di contrasti e rivalità, arriva un giorno in cui il fondatore comincia a chiedersi chi dovrà essere il vero continuatore dell'azienda di famiglia.

Fatta la scelta del proprio successore, l'imprenditore potrà ricorrere a uno o più strumenti adatti a pianificare il futuro del patrimonio familiare, del quale spesso la proprietà dell'azienda — insieme agli immobili e alla ricchezza finanziaria — rappresenta l'asset fondamentale.

Accanto, o in alternativa a holding e patti di famiglia, donazioni e testamenti, fondazioni e polizze ad hoc, cessioni di partecipazioni o di nude proprietà, la finalità del passaggio generazionale può essere realizzata anche con il trust.

Patrimonio
Brunello Cucinelli

«La caratteristica che rende questo istituto di importazione anglosassone così adatto alla pianificazione del futuro di qualunque bene patrimoniale, e quindi anche di un'azienda — spiega Roberto Lenzi, avvocato patrimonialista ed esperto di diritto finanziario — è il fatto che prevede l'affidamento/conferimento della proprietà dei beni ad un soggetto terzo (il trustee) affinché egli destini questi beni allo scopo indicato dal disponente (settlor)».

Gli obiettivi del disponente che sceglie il trust possono essere molteplici, e diversi da caso a caso. Tanto che è meglio parlare di trusts, al plurale, proprio perché lo strumento può essere declinato in funzione di un ampio ventaglio di finalità. Brunello Cucinelli, padre di due figlie, presidente e amministratore delegato della omonima società, ha annunciato poche settimane fa di aver scelto un trust irrevocabile (costituito per lui da Banca Esperia) per garantire l'unitarietà futura sia del controllo della Brunello Cucinelli spa, sia del patrimonio immobiliare del bellissimo borgo di Solomeo, in Umbria, che ospita le attività dell'azienda, sia per assicurare nel tempo il sostentamento della Fondazione Brunello Cucinelli, destinata ad attività che Cucinelli ama definire di «abbellimento dell'umanità».

Nell'ambito della strategia che riguarda le partecipazioni societarie, chiarisce l'avvocato Lenzi, il trust consente di:

1) intestare la totalità delle partecipazioni in capo al trustee, assicurando quindi l'unitarietà degli assetti proprietari;

2) regolamentare le modalità di gestione e di esercizio dei diritti relativi alle partecipazioni;

3) garantire la continuità della politica aziendale e la strategia stabilita dall'imprenditore anche nel corso del trasferimento alla futura generazione;

4) segregare le partecipazioni costituite in trust, in modo da tenere separate le vicende della famiglia.

L'effetto segregativo (il patrimonio è separato da quelli del trustee e del disponente, e quindi inattaccabile dai creditori loro o dei beneficiari) vale — avverte Lenzi — se il trust ha una causa lecita, la cui esistenza possa essere accertata di volta in volta attraverso l'esame del singolo caso concreto. «Altrimenti, se il trust è costituito con una finalità puramente protettiva rispetto ai creditori del disponente, oppure per eludere quote di legittima — sottolinea Lenzi — sarà facilmente aggredibile e "smontabile".